



# COMUNE DI ROCCALUMERA

*Città' Metropolitana di Messina*

98027 Piazza Mons. F.M. Di Francia - P. IVA / Cod. Fisc. 00145100830 - Tel. 0942.744950 (Centralino)  
[protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it)

## ORDINANZA SINDACALE n° 43 del 17/10/2024

### OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che con Ordinanza Sindacale n. 48 del 09.10.2020 si provvedeva ad interdire l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante, tipologia "C" nella via Lungomare C. Colombo e nella via Umberto I;

**CONSIDERATO** che con Delibera di Consiglio n. 31 del 20.07.2023 venivano individuate delle aree del territorio comunale che si prestano allo stazionamento degli operatori commerciali ambulanti di prodotti agroalimentari non creando problemi alla circolazione stradale;

**ATTESO CHE** per risolvere i problemi legati al traffico veicolare, sicurezza e tranquillità pubblica, sia necessario adottare un provvedimento utile a disciplinare la vendita su area pubblica;

**VISTA** la legge regionale 18/95 art. 8 "condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" il quale dispone ai commi 1 e 3 che:

- l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco;
- l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di interesse pubblico;

**VISTO** il D. Lgs. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che, in tema di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, è il Sindaco che emana atti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**RAVVISATA** la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento, con il quale intervenire a tutela della sicurezza urbana per reprimere eventuali comportamenti che contribuiscono a generale situazioni di disturbo alla cittadinanza;

**VISTO** il D. Lgs. 114/1998;

**VISTE** le Leggi regionali n. 18/1995 n. 2/1996 n. 28/1999 e n. 30/2000;

**VISTA** la Legge n. 689 del 24 dicembre 1981 e s.m.i.;

#### ORDINA

non modificando il contenuto dell'Ordinanza Sindacale n. 48 del 09.10.2020, di consentire il commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli, anche di produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 per la vendita

di prodotti ricavati dal proprio fondo, esclusivamente nelle aree individuate con Delibera di Consiglio n. 31/2023, ed esattamente:

1. Piazza Unione Europea;
2. Via Trappeto;
3. Piazzetta Fabbrica;
4. Via Arena (Allume);
5. Via Mandrazzi (via Bellinghieri Sciglio)

### **ORDINA ALTRESI'**

Nelle more che le suddette aree vengano disciplinate con regolamento comunale, consente:

- la sosta degli ambulanti per un massimo di due ore nella stessa area;
  - la vendita con automezzi dotati di autorizzazione sanitaria;
  - il seguente orario di vendita:
    - dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
    - dal 1 novembre al 31 marzo, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
- vieta

- il posizionamento di alimenti sulla sede stradale o su banchi di appoggio.

### **AVVISA**

Che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00, punita dall'art. 20, comma 2, della Legge Regionale n° 18/95, così come modificata dall'art. 15 della L. n°2/1996, o, in alternativa, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia valida dal 4 novembre 2024
- sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune;
- che copia venga notificata alla locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile del Servizio Area Tecnica, al Coordinatore dell'Ufficio Polizia Municipale.

Il personale di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO  
On. Giuseppe Lombardo